

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

## INDICE

### CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

### CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Responsabile
- Art. 7 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere ai dati

### CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 10 - Obbligo degli operatori
- Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

- Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
- Art. 12 - Diritti dell'interessato

- Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni
- Art. 13 - Sicurezza dei dati
- Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 15 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

- Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati
- Art. 17 - Comunicazione

### CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 18 - Tutela

### CAPO V MODIFICHE

- Art. 20 - Modifiche regolamentari
- Art. 21 - Provvedimenti attuativi
- Art. 22 - Norme di rinvio

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, presente nel territorio urbano del Comune di Gazzo Veronese.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

### **ART. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **"banca dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per **"titolare"**, l'Ente Comune di Gazzo Veronese, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### **ART. 3 – Finalità**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Gazzo Veronese.
2. La sorveglianza tramite apparecchi elettronici di controllo, viene attivata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al fine di garantire un controllo di situazioni ed avvenimenti, a tutela della protezione e dell'incolumità di persone e beni, nonché quale misura complementare, in sede di giudizio civile o penale, nel caso di fatti illeciti.
3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Gazzo Veronese, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali vigenti.
4. l'impianto di videosorveglianza posto in essere ha lo scopo di :

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree;
- d) al monitoraggio del traffico;
- e) tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

#### **Art. 4 - Trattamento dei dati personali**

1. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2.. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese video, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti.

4. i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

6. La disponibilità tempestiva di immagini presso i locali della Polizia Municipale e dell'Arma dei Carabinieri costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle forze dell'ordine sul territorio comunale.

## **CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

### **Art. 5 – Notificazione**

1. Il Comune di Gazzo Veronese, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

### **Art. 6 – Responsabile**

1. Il responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 29 del D.L.gs n. 193/03 è individuato con nomina da parte del Sindaco, in qualità di titolare del trattamento. La nomina è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale, In mancanza di detta nomina la responsabilità rimane in capo al Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

4. Il Comandante del servizio di polizia locale od il suo sostituto, di norma, è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2.

5. Il responsabile del trattamento dati custodisce le password per l'accesso alla centrale server, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

#### **Art. 7 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il responsabile del trattamento dati designa e nomina gli incaricati preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.

2. I preposti incaricati andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso il servizio di polizia municipale nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

6. Il responsabile incaricato preposto procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. Gli incaricati preposti del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

#### **Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere ai dati**

1. L'accesso ai dati è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al Responsabile nominato con decreto di cui all'art. 6 c.1 e ai preposti incaricati delegati.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Sindaco o dal Responsabile del trattamento dati.

3. Possono essere autorizzati all'accesso dei dati solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile dati.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

6. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

7. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

**CAPO III**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
**Sezione I**  
**RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

**Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente regolamento;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali, di cui al precedente comma 1, sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere, di cui al precedente comma 2, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati e archiviati presso il server municipale e visualizzati direttamente dai monitor dalla centrale operativa del servizio di Polizia Municipale e della stazione dell'Arma dei Carabinieri. L'impiego del sistema di archiviazione è necessario per ricostruire l'evento quando le sale di controllo delle forze dell'ordine non sono presidiate.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 5 giorni (120 ore), successivi alla rilevazione, presso il server municipale, (il termine massimo di durata per la conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione), salvo il caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle videoregistrate più vecchie.

**Art. 10 - Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

**Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Gazzo Veronese, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga a fornire un'adeguata informativa con segnaletica permanente, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico in cui sono posizionate le videocamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "**Comune di Gazzo Veronese – Area Videosorvegliata . La registrazione è effettuata dal Comune per fini di prevenzione e sicurezza (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n. 196/2003)**"- **Regolamento per la videosorveglianza approvato con delibera C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.**

2. Il Comune di Gazzo Veronese, si obbliga a comunicare l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

## **Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

### **Art. 12 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

2. La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

3. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

4. Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

5. Per ciascuna delle richieste di cui all'art.12 comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

8. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito solo nei limiti previsti per legge.

9. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

**Sezione III**  
**SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E**  
**RISARCIMENTO DEI DANNI**

**Art. 13 - Sicurezza dei dati**

1. I dati sono protetti da idonee misure e preventive di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala server municipale.

**Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

**Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

**Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

**Sezione IV**  
**COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

**Art. 17 – Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Gazzo Veronese a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

**CAPO IV**  
**TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

**Art. 18 – Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

## **CAPO V MODIFICHE – PROVVEDIMENTI ATTUATIVI E NORME DI RINVIO**

### **Art. 20 - Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

### **Art. 21 – Provvedimenti attuativi**

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione di provvedimento attuativi conseguenti al presente regolamento; In particolare la modifica e l'aggiornamento dei siti di ripresa di cui all'elenco allegato sotto la lettera A. La fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

2. il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di adozione del regolamento

3. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito internet del comune di gazzo veronese

### **Art. 22 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice di protezione dati personali D.L.gs 30 giugno 2003 n. 196, ai provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali, e ad ogni altra normativa vigente in materia.

**Allegato A:**

ubicazione videocamere situate nel territorio del Comune di Gazzo Veronese

- 1) Palazzetto dello Sport
- 2) Cimitero di Maccacari/Correzo
- 3) Cimitero di Roncanova
- 4) Cimitero di Gazzo Veronese
- 5) Cimitero di S.P.Valle
- 6) sede Municipale

Modello semplificato di informativa

